COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 04.06.1996
COM(96) 250 def.

95/0160 (SYN)

Proposta riesaminata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

RELATIVO ALLA POLITICA E ALLA GESTIONE DELL'AIUTO ALIMENTARE E AD AZIONI SPEICIFICHE DI SOSTEGNO ALLA SICUREZZA ALIMENTARE

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 C, lettera d) del trattato CE)

RELAZIONE

(in merito agli emendamenti accolti e agli emendamenti respinti)

OGGETTO: Proposta riesaminata del regolamento (CE) del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare.

Riferimento: Proposta COM (95) 283 def. 95/0160 (SYN).

Procedura di cooperazione, seconda lettura, art. 189 C, lettera d).

CRONISTORIA

Il 14 luglio 1995, la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento una proposta di regolamento relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare.

La presente proposta mira a riesaminare, aggiornare e adeguare gli strumenti giuridici della politica e della gestione dell'aiuto alimentare, comprese azioni specifiche di appoggio alla sicurezza alimentare, quali la distribuzione di mezzi di produzione e sementi, i programmi di magazzinaggio o i sistemi di allarme rapido.

La proposta di regolamento del Consiglio riguardante l'aiuto e la sicurezza alimentare, fondata sull'articolo 130 W del trattato, è soggetta alla procedura di cooperazione (art. 189 C del trattato).

Il 21 maggio 1995, conformemente alla procedura di cooperazione, il Parlamento ha formulato il proprio parere in seconda lettura, adottando complessivamente 39 emendamenti (PE 216/574). La Commissione, in conformità dell'articolo 189 C, lettera d), presenta una proposta riveduta contenente gli emendamenti accolti.

COMMENTO SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO IN SECONDA LETTURA

Nel complesso, gli emendamenti possono essere suddivisi in due tipi: quelli attinenti al contenuto del regolamento (aiuto alimentare quale strumento di lotta contro la povertà, potenziamento degli acquisti locali, approvvigionamento di acqua potabile, partecipazione delle donne ai progetti di sicurezza alimentare), e quelli riguardanti la forma, che spesso forniscono precisazioni e spiegazioni pertinenti, in grado di migliorare il testo.

a) Analisi succinta e precisa degli emendamenti accolti/respinti

a) Analisi succinta e precisa degli emendamenti accolti/respinti

Gli emendamenti presentati in seconda lettura possono essere raggruppati in **4 categorie**.

La Commissione ha accolto integralmente gli emendamenti nn. 1; 2; 3; 5; 6; 7; 9; 10; 15, primo, secondo e terzo trattino; 16, terzo trattino; 17; 18; 19; 20; 21, primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo trattino; 22; 23; 24; 27; 28; 29; 30; 31; 34; 35; 37 e 38, **che migliorano il testo o vi apportano una modifica accettabile.**

La Commissione ha accolto nella sostanza, ma con una forma diversa, gli emendamenti **nn. 8, 4, 11, 12, 13 e 14, che apportano una modifica accettabile alla sostanza, ma per i quali la Commissione preferisce una diversa formulazione.**

La Commissione ha respinto infine i seguenti emendamenti poiché **limitano il campo d'azione degli aiuti alimentari** o **comportano problemi di gestione eccessivi per i servizi della Commissione** (15, quarto trattino; 16, primo e secondo trattino; 21, terzo trattino, 32,39 e 40), oppure perché **risulta estremamente difficile armonizzarli con il compromesso raggiunto in sede di Consiglio** (nn. 25, 26, 33 e 36).

b) Posizione della Commissione e relativa motivazione

Pur tenendo conto della posizione della Commissione proposta per il resto degli emendamenti, indicata alla lettera a), la Commissione **respinge** gli emendamenti di cui al paragrafo precedente per le seguenti ragioni.

n. 15, quarto trattino: tale emendamento intende ridurre la dipendenza dei paesi beneficiari dalle importazioni alimentari; la Commissione ritiene invece che le importazioni commerciali siano un elemento essenziale della politica di sicurezza alimentare dei paesi che presentano un disavanzo strutturale.

n. 16, primo e secondo trattino: questo emendamento intende stabilire, quale criterio esclusivo per la concessione dell'aiuto alimentare, l'impossibilità dei beneficiari di colmare da soli il disavanzo alimentare, oppure la presenza di disavanzi alimentari **fondamentali**. Una siffatta **esclusività** nella concessione dell'aiuto alimentare rischia di limitare la portata degli aiuti e delle azioni di sicurezza alimentare.

n. 21, terzo trattino: detto emendamento mira ad aumentare il finanziamento alle persone incaricate di commercializzare, trasportare e distribuire i prodotti agricoli e alimentari. Il finanziamento comunitario deve riguardare in realtà le operazioni di commercializzazione, trasporto, distribuzione o trasformazione di prodotti agricoli e alimentari e non l'aiuto ai "responsabili" di tali operazioni.

nn. 25 e 26: tali emendamenti riguardano la mobilitazione dei prodotti sui mercati dei PVS, il punto più importante del regolamento. La Commissione ritiene che l'ordine di priorità degli acquisti stabilito dal Parlamento negli emendamenti 25 e 26, pur favorendo gli acquisti triangolari e ribadendone l'importanza, supera di gran lunga l'"equilibrio

dinamico" così difficilmente raggiunto in sede di gruppo Aiuti alimentari mediante la proposta di compromesso dell'articolo 11 formulata dalla Presidenza.

n. 32: l'emendamento chiede alla Commissione di assicurare l'opportuno coordinamento tra le diverse direzioni generali e i vari servizi per garantire che le azioni realizzate nel settore dell'aiuto e della sicurezza alimentari siano compatibili con quelle realizzate in altri campi. La Commissione non può accettare l'emendamento in questione, poiché garantisce già un coordinamento del genere, che è comunque disciplinato da norme specifiche di gestione interna.

n. 33: l'emendamento in questione concerne l'articolo 21 della posizione comune, che stabilisce la ripartizione tra Comunità e Stati membri dell'aiuto in cereali da fornire a norma della convenzione sull'aiuto alimentare. Il testo definitivo di tale articolo, la cui formulazione è frutto di un lungo dibattito in sede di Gruppo del Consiglio, prevede l'adozione di un'azione congiunta (decisione sui generis) da parte del Consiglio, a nome della Comunità, per i quantitativi comunitari, e dei rappresentanti degli Stati membri, a loro nome, per i quantitativi nazionali.

n. 36: l'emendamento chiede che l'analisi e il controllo del comitato per l'aiuto alimentare vertano anche sugli aiuti nazionali. Occorre precisare che le competenze del comitato si limitano alle azioni di sicurezza alimentare che beneficiano di un aiuto comunitario e non riguardano mai le azioni che beneficiano di aiuti nazionali.

n. 39: con tale emendamento si chiede alla Commissione di elaborare un rapporto di valutazione sulle azioni di aiuto alimentare e di trasmetterlo al Parlamento una volta l'anno. A questo proposito, sulla base della "dichiarazione Williamson", la Commissione ritiene più corretto eliminare il termine per la presentazione di relazioni diverse da quelle di cui all'articolo 31 della posizione comune.

n. 40: l'emendamento domanda alla Commissione di effettuare una valutazione specifica della complementarità tra le azioni in materia di aiuto alimentare e le altre politiche dell'UE. Un impegno di questo tipo obbligherebbe la Commissione a fornire valutazioni sulla complementarità tra le azioni di aiuto alimentare, un tipo di valutazione già effettuata in profondità.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione, (1)

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 C del trattato(2),

considerando che l'aiuto alimentare costituisce, oggi come in passato, un elemento importante della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo;

considerando che l'aiuto alimentare si deve inserire nella politica dei paesi in via di sviluppo intenzionati a migliorare la loro sicurezza alimentare, soprattutto tramite l'attuazione di strategie alimentari volte ad alleviare la povertà e a rendere superfluo, a lungo termine, l'aiuto alimentare;

considerando che la Comunità europea e i suoi Stati membri coordinano strettamente le loro politiche di cooperazione allo sviluppo per quanto riguarda i loro programmi di aiuto alimentare e le iniziative specifiche intese a migliorare la sicurezza alimentare; che la Comunità partecipa con i suoi Stati membri a taluni accordi internazionali in questo settore, in particolare alla convenzione sull'aiuto alimentare;

considerando che la sicurezza alimentare a livello regionale, nazionale e familiare, in una prospettiva a lungo termine volta a assicurare l'accesso costante di tutti a un'alimentazione che consenta di condurre una vita sana ed attiva, costituisce un elemento importante nella lotta contro la povertà e che essa va posta in rilievo in tutti i programmi destinati ai paesi in via di sviluppo;

considerando che l'aiuto alimentare non deve danneggiare le normali strutture della produzione e delle importazioni commerciali dei paesi beneficiari;

considerando che l'aiuto alimentare e le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare, in quanto aspetti essenziali della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, devono rientrare tra gli obiettivi di tutte le politiche comunitarie in grado di influenzare i paesi in via di sviluppo, soprattutto sotto il profilo delle riforme economiche e dell'adeguamento strutturale;

considerando che, alla luce delle diverse responsabilità di uomini e donne nei confronti della sicurezza alimentare dei nuclei familiari, l'elaborazione di programmi destinati a garantire la sicurezza alimentare dovrebbe tenere sistematicamente conto dei ruoli diversi dell'uomo e della donna;

considerando che è opportuno potenziare la partecipazione delle donne e delle comunità alle iniziative intese a garantire la sicurezza alimentare a livello nazionale, regionale o locale, nonché a livello di nucleo familiare;

considerando che l'aiuto alimentare deve rappresentare un mezzo efficace per garantire l'accesso ad un'alimentazione sufficiente e adeguata e per migliorare la disponibilità e le condizioni di accesso delle popolazioni ai prodotti alimentari compatibilmente con i modelli di consumo e con i sistemi di produzione e di scambio locali, soprattutto in caso di crisi alimentare, e che deve essere pienamente integrato nella politica di sviluppo;

---

(1) GU n. C 253 del 29.9.1995, pag. 10.
(2) Decisione del PE del.... , non ancora pubblicata nella GU.

considerando che lo strumento dell'aiuto alimentare costituisce un elemento fondamentale della politica comunitaria di prevenzione e di intervento nelle situazioni di crisi nei paesi in via di sviluppo e che, pertanto, si deve tener conto nell'attuazione delle sue possibili conseguenze sociali e politiche;

considerando che le azioni di aiuto alimentare possono contribuire a soluzioni durature solo se inserite nel quadro di attività di sviluppo in grado di rilanciare i processi di produzione e di scambio locali;

considerando che è necessario migliorare le capacità di analisi, di diagnosi, di programmazione e di controllo dell'aiuto alimentare al fine di assicurare una maggiore efficacia e di evitare ripercussioni negative sulle capacità locali di produzione, distribuzione, trasporto e commercializzazione;

considerando che è opportuno rendere l'aiuto alimentare un vero e proprio strumento della politica comunitaria di sviluppo nei confronti dei paesi suddetti, che consenta alla Comunità di impegnarsi appieno in progetti di cooperazione di carattere pluriennale;

considerando che, a tal fine, occorre che la Comunità sia in grado di garantire flussi di aiuto globali e regolari e, ove appropriato, di impegnarsi nei confronti dei paesi in questione a fornire quantitativi minimi di prodotti nel quadro di programmi pluriennali specifici legati a politiche di sviluppo, anche nei riguardi delle organizzazioni internazionali;

considerando che è possibile intensificare il sostegno della Comunità alle iniziative adottate dai paesi in via di sviluppo in materia di sicurezza alimentare aumentando la flessibilità dell'aiuto alimentare in modo da permettere, in determinate situazioni, di sostituire alle azioni di aiuto alimentare un sostegno finanziario alle azioni relative alla sicurezza alimentare e in particolare allo sviluppo agricolo e alimentare, rispettando le esigenze dell'ambiente, nonché gli interessi dei piccoli agricoltori e dei pescatori;

considerando che la Comunità può venire in aiuto delle popolazioni bisognose delle aree rurali e urbane di paesi in via di sviluppo partecipando al finanziamento delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare tramite l'acquisto di prodotti alimentari, sementi, attrezzi agricoli, fattori di produzione e vari mezzi di produzione, nonché mediante programmi di magazzinaggio, di sistemi di allarme rapido, di mobilizzazione, di divulgazione e di assistenza tecnica e finanziaria;

considerando che sarebbe opportuno potenziare e sostenere ulteriormente le iniziative regionali in materia di sicurezza alimentare, comprese le operazioni triangolari nel settore dell'aiuto alimentare e le operazioni locali d'acquisto, per sfruttare la complementarità naturale tra paesi appartenenti a una stessa regione; che sarebbe opportuno conferire una dimensione regionale alle politiche in materia di sicurezza alimentare per promuovere gli scambi regionali di prodotti alimentari e l'integrazione;

considerando che l'acquisto di prodotti alimentari a livello locale consente di ridurre l'inefficacia e il costo del trasporto di elevate quantità di derrate alimentari nel mondo, nonché le sue eventuali ripercussioni sull'ambiente;

considerando che il potenziale genetico e la biodiversità delle produzioni alimentari devono essere salvaguardati;

considerando che la politica comunitaria di aiuto alimentare deve adattarsi ai cambiamenti geopolitici, nonché alle riforme economiche in corso in numerosi paesi beneficiari;

considerando che è opportuno stilare un elenco dei paesi e degli organismi che possono essere oggetto di azioni di aiuto comunitario;

considerando che al medesimo fine è inoltre opportuno prevedere la possibilità di mettere un aiuto comunitario a disposizione delle organizzazioni internazionali, regionali e non governative; che queste ultime devono soddisfare determinati requisiti a garanzia del buon esito delle azioni di aiuto alimentare;

considerando che, al fine di agevolare l'applicazione di alcune disposizioni contemplate e assicurare l'adeguamento alla politica del paese beneficiario nel campo della sicurezza alimentare, occorre prevedere una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno a un comitato per la sicurezza e l'aiuto alimentare;

considerando che occorre definire le misure da prendere per l'esecuzione delle azioni adottando le modalità di esecuzione alle particolarità di ciascuna zona beneficiaria, ma sempre nel quadro di un orientamento politico e di una strategia comuni;

considerando che, al fine di assicurare una migliore gestione dell'aiuto alimentare, più conforme agli interessi e alle esigenze dei paesi beneficiari, e di migliorare le procedure di decisione e di attuazione, è opportuno sostituire i regolamenti (CEE) n. 3972/86 ([3]) del Consiglio in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare, il regolamento (CEE) n. 1755/84 ([4]) del Consiglio, relativo all'attuazione di azioni sostitutive delle forniture di aiuto alimentare nel campo dell'alimentazione, il regolamento (CEE) n. 2507/88 ([5]) del Consiglio, relativo all'attuazione di programmi di stoccaggio e di sistemi di allarme rapido, il regolamento n. 2508/88 ([6]) del Consiglio, relativo all'attuazione di azioni di cofinanziamento degli acquisti di prodotti alimentari o di sementi effettuati dagli organismi internazionali e dalle organizzazioni non governative e il regolamento (CEE) n. 1420/87 ([7]) del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare;

---

(3) GU n. L 370 del 30.12.1986. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (GU n. L 174 del 7.7.1990, pag. 6).
(4) GU n. L 165 del 23.6.1984, pag. 7.
(5) GU n. L 220 dell'11.8.1988, pag.1.
(6) GU n. L 220 dell'11.8.1988, pag 4.
(7) GU n. L 136 del 26.5.1987, pag.1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO PRIMO

Obiettivi e orientamenti generali dell'aiuto alimentare e delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare

Articolo 1

1. Nel quadro della sua politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, e al fine di assicurare una risposta adeguata a situazioni di insicurezza alimentare causate da deficit alimentari gravi o da crisi alimentari la Comunità mette in atto interventi di aiuto alimentare nonché azioni di sostegno alla sicurezza alimentare a favore dei paesi in via di sviluppo.

   Le iniziative di aiuto alimentare a fini umanitari sono disciplinate dalla normativa in materia di aiuto umanitario e non rientrano nel presente regolamento. In caso di grave crisi, tutti gli strumenti della politica comunitaria in materia di aiuti vengono utilizzati in stretto coordinamento a vantaggio della popolazione interessata.

2. Le azioni risultanti dal presente regolamento sono attuate dopo un'analisi dell'opportunità e dell'efficacia di questo strumento rispetto agli altri mezzi di intervento disponibili dell'aiuto comunitario, che possano ripercuotersi sulla sicurezza e sull'aiuto alimentari, e in collaborazione con questi ultimi.

   La Commissione assicura che le azioni previste dal presente regolamento siano attuate in stretta collaborazione con gli interventi degli altri donatori.

3. Le azioni di aiuto alimentare nonché le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare di cui al paragrafo 1 si prefiggono, in particolare, gli obiettivi seguenti:

   - promuovere la sicurezza alimentare nei paesi e nelle regioni in via di sviluppo, tenendo conto delle condizioni di povertà della popolazione;

   - elevare il livello nutrizionale delle popolazioni beneficiarie e favorire il loro accesso a un'alimentazione equilibrata;

   - migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile della popolazione;

   - promuovere la disponibilità e l'accesso delle popolazioni ai prodotti alimentari;

   - contribuire ad uno sviluppo socioeconomico equilibrato dei paesi beneficiari nelle aree rurali e urbane, accordando particolare attenzione al rispettivo ruolo delle donne e degli uomini nell'economia familiare e nella struttura sociale; l'obiettivo finale delle azioni dell'aiuto comunitario è la trasformazione dei beneficiari in soggetti attivi del loro stesso

sviluppo;

- appoggiare le iniziative dei paesi beneficiari al fine di migliorarne la produzione alimentare a livello regionale, nazionale, locale e familiare;

- ridurre la loro dipendenza dall'aiuto alimentare;

- promuovere la loro indipendenza alimentare sia aumentando la produzione sia migliorando e aumentando il potere d'acquisto;

- contribuire alle iniziative di lotta contro la povertà in una prospettiva di sviluppo.

4. L'aiuto comunitario deve essere pienamente inserito, per quanto possibile, nelle politiche di sviluppo, in particolare del settore agricolo e agroalimentare, nonché nelle strategie alimentari dei paesi interessati. L'aiuto comunitario deve appoggiare le politiche del paese beneficiario in materia di lotta contro la povertà, di alimentazione, di cure relative alla salute riproduttiva, di tutela dell'ambiente e di ristrutturazione, facendo particolare attenzione alla continuità dei programmi, soprattutto qualora il paese beneficiario stia uscendo da una situazione di emergenza. L'aiuto, posto in vendita o distribuito gratuitamente, non deve essere di natura tale da perturbare il mercato locale.

TITOLO I - Azioni di aiuto alimentare

Articolo 2

1. I prodotti forniti nel quadro dell'aiuto alimentare, come ogni altra azione avviata nello stesso ambito, devono adattarsi il più possibile alle abitudini alimentari delle popolazioni beneficiarie e non devono avere ripercussioni negative sul paese destinatario dell'aiuto.

   Nella scelta dei prodotti occorrerà valutare in che modo si possano massimizzare i quantitativi di prodotti alimentari per soddisfare il maggior numero possibile di persone, tenendo conto della qualità dei prodotti per assicurare adeguati livelli nutrizionali.

   Nella scelta dei prodotti forniti nel quadro dell'aiuto comunitario e delle modalità di mobilizzazione e distribuzione si terrà conto, in particolare, delle caratteristiche sociali

dell'accesso ai prodotti alimentari nel paese beneficiario, segnatamente per quanto riguarda i gruppi più vulnerabili e il ruolo delle donne nell'economia domestica.

2. L'assegnazione dell'aiuto alimentare poggia innanzitutto su una valutazione obiettiva dei bisogni reali che giustificano tale aiuto, giacché si tratta dell'unica impostazione in grado di migliorare la sicurezza alimentare di gruppi che non dispongono né dei mezzi, né delle possibilità per far fronte da soli al proprio deficit alimentare. A tal fine, vengono presi in esame i criteri seguenti, che non escludono eventuali altre considerazioni pertinenti:

   - i deficit alimentari;

   - la situazione alimentare, valutata attraverso gli indicatori di sviluppo umano e alimentare;

   - il reddito pro capite e l'esistenza di ceti particolarmente svantaggiati;

   - gli indicatori sociali del benessere delle popolazioni interessate;

   - la situazione della bilancia dei pagamenti del paese beneficiario;

   - l'impatto socioeconomico e il costo dell'azione proposta;

   - l'esistenza, nel paese beneficiario, di una politica di sicurezza alimentare a lungo termine.

3. La concessione dell'aiuto alimentare è subordinata, ove opportuno, all'attuazione di progetti di sviluppo pluriennali di breve durata, di azioni settoriali o di programmi di sviluppo, in primo luogo quelli finalizzati a favorire una produzione alimentare e una sicurezza alimentare durevoli e a lungo termine nei paesi beneficiari, nell'ambito di una politica e di una strategia alimentare. Se del caso, l'aiuto può contribuire direttamente alla realizzazione di tali progetti, azioni o programmi. La complementarità sarà assicurata grazie all'impiego, stabilito di comune accordo dalla Comunità e dal paese beneficiario o, all'occorrenza, dall'organismo o dell'organizzazione non governativa che riceve l'aiuto, di fondi di contropartita, qualora l'aiuto comunitario sia destinato alla vendita. Nel caso in cui l'aiuto alimentare contribuisca ad un programma di sviluppo pluriennale, esso può essere strutturato in forma di fornitura pluriennale legata al programma in questione. Oltre all'assegnazione di prodotti alimentari di base, l'aiuto può concretizzarsi nella fornitura di sementi, fertilizzanti, attrezzi, altri fattori di

produzione e prodotti di base, nella costituzione di scorte di riserva, nell'assistenza tecnica e finanziaria nonché in azioni di sensibilizzazione e di formazione.

4. L'aiuto alimentare può essere concesso per sostenere gli sforzi dei paesi beneficiari volti a creare scorte di sicurezza, riservando particolare attenzione alle scorte degli agricoltori e a quelle nazionali, quali elementi essenziali del programma di sicurezza alimentare, e prevedendo nel contempo la costituzione di scorte regionali.

5. La gestione dei fondi di contropartita deve essere coerente con gli altri strumenti dell'aiuto comunitario.

   Conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio, per i paesi in cui è in atto un adeguamento strutturale i fondi di contropartita risultanti dai diversi strumenti di aiuto allo sviluppo costituiscono risorse da gestire come parte di un'unica e coerente politica di bilancio nell'ambito di un programma di riforme. Pertanto la Comunità potrebbe passare dalla destinazione limitativa dei fondi di contropartita ad un'assegnazione più globale, parallelamente ai progressi compiuti, in termini di efficacia degli strumenti di controllo, di programmazione e di esecuzione del bilancio, nonché in termini di internalizzazione delle revisioni della spesa pubblica. Fatto salvo quanto precede, i fondi saranno gestiti conformemente alle procedure generali dell'aiuto comunitario applicabili a tali fondi e privilegiando il sostegno alle politiche e ai programmi di sicurezza alimentare.

TITOLO II - Azioni di sostegno alla sicurezza alimentare

Articolo 3

Qualora le condizioni lo giustifichino, la Comunità può attuare azioni di sostegno alla sicurezza alimentare a favore dei paesi in via di sviluppo che risentono di un deficit alimentare.

Tali azioni possono essere eseguite dai paesi beneficiari, dalla Commissione, da organizzazioni internazionali o regionali, oppure da organizzazioni non governative.

L'obiettivo di tali azioni consiste nell'appoggiare, con i mezzi disponibili, l'elaborazione e l'attuazione di una strategia alimentare o di altre misure intese a favorire la sicurezza alimentare della popolazione interessata incoraggiandola a ridurre la dipendenza alimentare e quella dall'aiuto

alimentare, soprattutto nei paesi a basso reddito e che presentano un grave deficit alimentare. Le azioni devono contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei gruppi più svantaggiati della popolazione nei paesi in questione.

Le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare sono attuate sotto forma di aiuto finanziario e tecnico, secondo i criteri e le procedure previsti dal presente regolamento. Le azioni sono programmate e adottate in modo da risultare compatibili e complementari rispetto agli obiettivi delle azioni finanziate dagli altri strumenti comunitari di aiuto allo sviluppo. Esse devono inserirsi nel quadro di una programmazione pluriennale.

Articolo 4

Ai sensi del presente regolamento possono essere attuate azioni di sostegno alla sicurezza alimentare a favore dei paesi in via di sviluppo e di organizzazioni internazionali, regionali o non governative, che possono beneficiare di azioni alimentari della Comunità. Tali azioni possono interessare una parte oppure la totalità dei quantitativi di aiuto alimentare destinati a detti paesi o che potrebbero esserlo tenuto conto, in particolare, dell'evoluzione della produzione, del consumo e del livello delle scorte del paese interessato, della situazione alimentare della popolazione nonché degli aiuti alimentari eventualmente concessi da altri donatori.

Articolo 5

Le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare sono azioni di aiuto finanziario e tecnico finalizzate, conformemente agli obiettivi enunciati all'articolo 1, a migliorare la sicurezza alimentare durevole e a lungo termine mediante un contributo al finanziamento, in particolare, delle misure seguenti:

- fornitura di sementi, di attrezzi e di fattori di produzione necessari alla produzione alimentare;

- operazioni di sostegno al credito rurale rivolte in particolare alle donne;

- operazioni per approvvigionare la popolazione di acqua potabile;

- operazioni di magazzinaggio al livello appropriato;

- operazioni relative alla commercializzazione, al trasporto, alla distribuzione o alla

trasformazione di prodotti agricoli e alimentari;

- azioni di sostegno al settore privato per sviluppare i flussi commerciali a livello nazionale, regionale e internazionale;

- attività di ricerca applicata e di formazione in loco:

- progetti di sviluppo di una produzione alimentare che rispetti l'ambiente;

- attività d'accompagnamento, sensibilizzazione, assistenza tecnica e formazione in loco, rivolte soprattutto alle donne e alle organizzazioni di produttori;

- operazioni di sostegno a favore delle donne e delle organizzazioni di produttori;

- progetti per la produzione di fertilizzanti attraverso materie prime e materie di base dei paesi beneficiari;

- azioni di sostegno alle strutture locali di aiuto alimentare, comprese le azioni di formazione in loco.

TITOLO III - Sistemi di allarme rapido e programmi di magazzinaggio

Articolo 6

La Comunità può sostenere i sistemi nazionali e partecipare al rafforzamento dei sistemi internazionali di allarme rapido esistenti; in casi eccezionali e debitamente giustificati, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del presente regolamento, essa può realizzare tali sistemi per quanto riguarda la situazione alimentare nei paesi in via di sviluppo. La Comunità può inoltre farsi carico dell'esecuzione di programmi di magazzinaggio nei paesi suddetti, a sostegno di operazioni di aiuto alimentare in conformità del presente regolamento, o di operazioni analoghe avviate dagli Stati membri, da organizzazioni internazionali o regionali e da organizzazioni non governative.

Occorre garantire la coerenza tra tali azioni e gli altri strumenti di aiuto allo sviluppo della Comunità, compreso l'impiego di fondi di contropartita derivanti dalla vendita dell'aiuto alimentare, e assicurarne la conformità alla politica di sviluppo perseguita dalla Comunità.

Tali azioni hanno come obiettivo il rafforzamento della sicurezza alimentare nei paesi beneficiari. Esse devono contribuire a migliorare le condizioni di vita dei gruppi più svantaggiati della popolazione dei paesi in questione, conformemente agli obiettivi di sviluppo fissati da questi ultimi, in particolare alla loro politica alimentare.

La Comunità partecipa alle azioni con un aiuto finanziario e/o tecnico, secondo i criteri e le procedure previsti dal presente regolamento.

Le azioni che si avvalgono dell'aiuto comunitario sono adottate tenendo conto dei programmi esistenti gestiti dalle organizzazioni internazionali specializzate e compatibilmente con questi.

Articolo 7

Il sostegno comunitario ai programmi di magazzinaggio e ai sistemi di allarme rapido può essere concesso, su richiesta, ad azioni in favore dei paesi che possono beneficiare di un aiuto alimentare della Comunità e degli Stati membri, a organizzazioni internazionali o regionali e a organizzazioni non governative.

Articolo 8

L'aiuto della Comunità può contribuire a finanziare le misure seguenti:

- sistemi di allarme rapido e di raccolta di dati sull'evoluzione dei raccolti, delle scorte e dei mercati, nonché della situazione alimentare delle famiglie e della vulnerabilità della popolazione, che consentano di disporre di maggiori informazioni sulla situazione alimentare dei paesi interessati;

- azioni volte a migliorare i sistemi di magazzinaggio, al fine di ridurre le perdite o di assicurare una capacità di magazzinaggio sufficiente in caso di emergenza; le azioni possono includere la realizzazione di infrastrutture, in particolare unità di insaccamento, di scarico, di disinfestazione, di trattamento e di magazzinaggio, necessarie a gestire i prodotti alimentari nei paesi in questione al fine di contribuire alle azioni di aiuto alimentare o di sostegno alla sicurezza alimentare;

- studi preliminari e azioni di formazione connessi alle attività citate.

CAPITOLO II

Modalità di applicazione dell'aiuto alimentare, delle azioni di magazzinaggio, di allarme rapido e di sostegno alla sicurezza alimentare

Articolo 9

1. I paesi e gli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario per le azioni previste dal presente regolamento sono elencati in allegato. In questo contesto saranno privilegiate le fasce più povere della popolazione e i paesi a basso reddito e con un grave deficit alimentare.

   La Commissione può modificare tale elenco, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 26 e conformemente alla procedura di cui all'articolo 27.

2. Possono beneficiare direttamente o indirettamente di un finanziamento comunitario per l'attuazione delle azioni previste dal presente regolamento le organizzazioni non governative che soddisfano i criteri seguenti:

a) per quanto riguarda le organizzazioni non governative europee: essere costituite in forma di organizzazioni autonome senza scopo di lucro in uno Stato membro della Comunità europea, secondo la legislazione vigente in detto Stato;

b) avere la sede principale in uno Stato membro della Comunità, nei paesi beneficiari o, a titolo eccezionale, nel caso di ONG a statuto internazionale, in un paese terzo. Tale sede deve costituire il centro effettivo in cui sono prese tutte le decisioni sulle azioni cofinanziate;

c) poter dimostrare di essere in grado di condurre a buon fine azioni di aiuto alimentare, in particolare mediante:

- capacità di gestione amministrativa e finanziaria,
- capacità tecnica e logistica nei confronti dell'azione prevista,
- risultati delle azioni realizzate dall'ONG interessata, in particolare con il finanziamento comunitario degli Stati membri,
- esperienza nel settore dell'aiuto e della sicurezza alimentare,
- presenza, nel paese beneficiario, conoscenza di quest'ultimo o dei paesi in via di sviluppo,

d) essersi impegnate a rispettare le condizioni di assegnazione fissate dalla Commissione.

Articolo 10

1. La Comunità può partecipare al finanziamento delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare del tipo descritto ai titoli I, II e III (capitolo I, II) realizzate dai paesi beneficiari, dalla Commissione, da organizzazioni internazionali o regionali e da organizzazioni non governative.

2. Le azioni di cofinanziamento possono essere attuate su richiesta dei paesi beneficiari, di organizzazioni internazionali o regionali e di organizzazioni non governative al fine di contribuire, qualora l'azione sia ritenuta la più appropriata, al miglioramento del livello di sicurezza alimentare della parte della popolazione che non è in grado di supplire con risorse e mezzi propri alla carenza di prodotti alimentari.

3. Nell'elaborazione delle azioni comunitarie previste ai titoli I, II e III, si accorderà particolare

attenzione:

- alla concezione di progetti tali da avere un impatto durevole e validità economica;

- alla definizione precisa e al controllo degli obiettivi e degli indici di realizzazione di tali obiettivi.

Articolo 11

1. La mobilizzazione dei prodotti si effettua sul mercato comunitario, nel paese beneficiario o in un paese in via di sviluppo (tra quelli figuranti in allegato) appartenente, se possibile, alla stessa zona geografica.

2. In casi eccezionali, e secondo la procedura di cui all'articolo 27 del presente regolamento, tale mobilizzazione può essere effettuata sul mercato di un paese diverso da quelli previsti dal paragrafo 1:

   - nel caso in cui il prodotto richiesto non sia disponibile, per natura e qualità, sul mercato comunitario né sul mercato di un paese in via di sviluppo;
   - in caso di grave deficit alimentare, qualora la possibilità di effettuare tale acquisto aumenti l'efficacia dell'operazione.

3. La mobilizzazione dei prodotti alimentari disponibili sul mercato europeo può essere effettuata sul mercato di un paese in via di sviluppo a condizione che sia assicurata l'efficacia economica rispetto alle mobilizzazioni effettuate sul mercato europeo.

4. Qualora l'acquisto o la vendita vengano effettuati nel paese beneficiario o in un paese in via di sviluppo, occorre fare in modo che tale acquisto non rischi di perturbare il mercato del paese in questione o dei paesi in via di sviluppo della stessa regione, né di avere effetti negativi sulla produzione o sull'approvvigionamento alimentare delle popolazioni. Gli acquisti o le vendite devono inoltre inserirsi il più completamente possibile nel quadro dell'attuazione della politica di sviluppo della Comunità verso il paese interessato, soprattutto in materia di promozione della sicurezza alimentare di quest'ultimo, o a livello regionale.

Articolo 12

Per i paesi beneficiari nei quali le importazioni di prodotti alimentari sono parzialmente o completamente liberalizzate, la mobilizzazione dell'aiuto comunitario deve essere effettuata compatibilmente con le politiche nazionali, evitando di creare distorsioni sui mercati.

In tal caso il contributo comunitario potrebbe essere attuato sotto forma di disponibilità di valuta che i paesi interessati potranno mettere a disposizione degli operatori privati, a condizione che l'operazione rientri in una politica sociale ed economica e in una politica agraria volte ad alleviare la povertà (compresa la strategia di importazione di prodotti alimentari di base). I beneficiari sono tenuti a dimostrare di aver utilizzato correttamente i mezzi messi a loro disposizione. Vengono privilegiati i piccoli e medi operatori privati per garantire la complementarità delle azioni. Entro i limiti dei suoi poteri d'esecuzione, la Commissione può adottare misure di "discriminazione positiva" a favore dei piccoli e medi operatori privati.

I principi enunciati all'articolo 11 si applicano agli aiuti di cui trattasi.

Articolo 13

1. La Comunità può farsi carico delle spese relative al trasporto dell'aiuto alimentare.

2. Qualora la Commissione ritenga che la Comunità debba farsi carico delle spese relative al trasporto interno dell'aiuto alimentare, essa tiene conto dei criteri generali seguenti:

   - una situazione di grave deficit alimentare;

   - la consegna dell'aiuto alimentare a paesi a basso reddito e con un grave deficit alimentare;

   - il fatto che gli aiuti alimentari siano destinati alle organizzazioni internazionali o regionali e alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 10;

   - la necessità di rendere più efficace l'azione di aiuto alimentare interessata.

3. Se l'aiuto alimentare viene venduto nel paese beneficiario, la Comunità dovrebbe farsi carico

dei costi di trasporto interno solo in casi eccezionali.

4. In circostanze eccezionali la Comunità può inoltre farsi carico delle spese di trasporto aereo dell'azione di aiuto alimentare.

Articolo 14

La Comunità può farsi carico delle spese finali di distribuzione qualora ciò sia necessario ai fini della buona esecuzione delle azioni di aiuto alimentare in questione.

Articolo 15

L'aiuto della Comunità è fornito sotto forma di aiuti non rimborsabili.

L'aiuto può coprire le spese esterne e quelle locali necessarie all'esecuzione dell'azione, comprese le spese di manutenzione e di funzionamento.

Le operazioni previste dal presente regolamento non comprendono imposte, dazi e tasse doganali.

Gli eventuali fondi di contropartita vengono utilizzati conformemente agli obiettivi fissati dal presente regolamento e gestiti d'accordo con la Commissione. L'autorità competente del paese beneficiario tiene la contabilità degli incassi e dell'utilizzazione dei fondi ed è tenuta a renderne conto.

Articolo 16

Il contributo comunitario può coprire anche le attività di accompagnamento necessarie a migliorare l'efficacia delle azioni previste dal presente regolamento, in particolare azioni di divulgazione, di controllo, di distribuzione e di formazione in loco.

Articolo 17

La partecipazione alle gare, alle aste, agli appalti e ai contratti pubblici è aperta, alle stesse condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche dell'Unione europea e dei paesi beneficiari. Per le azioni previste all'articolo 11, paragrafo 2, la partecipazione può essere estesa dalla

Commissione alle persone fisiche e giuridiche da paesi in cui si effettua la mobilizzazione.

La Commissione darà all'attuazione del presente regolamento una pubblicità adeguata, che assicuri il carattere aperto delle operazioni. Essa assicurerà che il principio della pubblicità adeguata sia applicato anche alle operazioni delle organizzazioni intermediarie.

Articolo 18

La Commissione può designare un rappresentante incaricato di concludere accordi di cofinanziamento a suo nome.

Articolo 19

1. La Commissione fissa le condizioni di assegnazione, di mobilizzazione e di attuazione degli aiuti previsti dal presente regolamento.

2. L'aiuto si realizza solo se il paese beneficiario, l'organizzazione internazionale, regionale o non governativa rispetta tali condizioni.

Articolo 20

La Commissione prende tutte le disposizioni necessarie alla buona esecuzione dei programmi e delle azioni di aiuto alimentare e di sostegno alla sicurezza alimentare.

A tal fine, gli Stati membri e la Commissione si forniscono l'assistenza necessaria e si scambiano ogni informazione utile.

CAPITOLO III

Procedure di attuazione delle azioni di aiuto alimentare e di sostegno alla sicurezza alimentare dei sistemi di allarme rapido e delle azioni di magazzinaggio

Articolo 21

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, fissa la parte a carico della Comunità dell'importo globale dell'aiuto in cereali previsto dalla convenzione sull'aiuto alimentare quale contributo totale della Comunità e degli Stati membri.

2. La Commissione assicura il coordinamento della Comunità e degli Stati membri in merito alla fornitura dell'aiuto in cereali a titolo della convenzione sull'aiuto alimentare e fa sì che il contributo totale della Comunità e degli Stati membri sia almeno pari ai quantitativi previsti dalla convenzione([8]).

Articolo 22

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27 e tenendo inoltre conto degli orientamenti generali in materia di aiuti alimentari:

- stabilisce l'elenco dei prodotti che possono essere mobilizzati a titolo d'aiuto;

- fissa le modalità di mobilizzazione, controllo e valutazione;

---

(8) Dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione:

"Il Consiglio e la Commissione convengono che l'importo del contributo comunitario a norma della convenzione sull'aiuto alimentare andrebbe fissato contemporaneamente alla determinazione dell'importo dei contributi degli Stati membri, di concerto, dal Consiglio a nome della Comunità e dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio a loro nome. A tal fine, la proposta presentata dalla Commissione al Consiglio sarà corredata di un progetto di ripartizione dell'importo complessivo tra Stati membri."

- fissa la ripartizione, espressa in termini quantitativi e di costi dei prodotti, tra i vari beneficiari;

- modifica, per quanto è necessario, le assegnazioni nel corso dell'esecuzione dei programmi.

Articolo 23

La Commissione adotta:

- le decisioni che concedono un aiuto alimentare o prevedono un'azione di sostegno alla sicurezza alimentare e ne fissano le condizioni;

- le decisioni che concedono a organizzazioni internazionali o regionali e ad organizzazioni non governative un contributo per il finanziamento di azioni di sostegno alla sicurezza alimentare;

- le decisioni che concedono un aiuto per un programma di magazzinaggio o per un sistema di allarme rapido;

conformemente alla procedura prevista dall'articolo 27, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 25.

Articolo 24

1. In ottemperanza alle decisioni del Consiglio previste all'articolo 21 e alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 22, la Commissione decide:

   a) le azioni determinate da una situazione di crisi o di grave deficit alimentare caratterizzata da carestia o da pericolo imminente di carestia, che costituisca una grave minaccia per la vita o la salute delle popolazioni in un paese che non può far fronte al deficit alimentare con mezzi e risorse propri. La Commissione agisce previa consultazione degli Stati membri mediante il mezzo di comunicazione più appropriato e concedendo loro un termine di tre giorni entro il quale formulare eventuali obiezioni. Se vi sono obiezioni il Comitato esamina la questione nella riunione successiva,([9])

---

(9) Dichiarazione a verbale:

"Qualora si debba tener conto di eventuali obiezioni sollevate nel corso della procedura scritta, le modalità e il numero di Stati membri verranno definiti nel regolamento interno

b) le condizioni di fornitura e di attuazione dell'aiuto, in particolare:

- le clausole generali applicabili ai beneficiari,

- l'inizio delle procedure di mobilizzazione, di fornitura dei prodotti e di attuazione delle altre azioni, nonché la conclusione dei contratti corrispondenti.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la Commissione è abilitata a prendere qualsiasi misura atta ad accelerare la fornitura dell'aiuto alimentare.

Il volume dell'aiuto che si decide di fornire nei singoli casi è limitato ai quantitativi necessari alle popolazioni colpite per fronteggiare la situazione durante un lasso di tempo generalmente non superiore a sei mesi.

La Commissione si accerta che in tutte le fasi sia data la precedenza alla mobilizzazione dell'aiuto alimentare per le azioni previste al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 25

Le decisioni relative alle azioni il cui finanziamento a titolo del presente regolamento è superiore ai 2 milioni di ECU sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Articolo 26

1. La Commissione è assistita da un comitato dell'aiuto alimentare, denominato in appresso "Comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato esamina l'incidenza di ciascuna proposta d'impegno delle spese di sicurezza alimentare a lungo termine a livello domestico, locale, nazionale e regionale nei paesi beneficiari tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Inoltre esso effettua l'analisi e il controllo delle politiche di sicurezza alimentare che beneficiano dell'aiuto comunitario ed esamina le proposte di iniziative congiunte.

---

del comitato."

3. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 27

Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato il progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del Comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di due mesi a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 28

1. Per garantire il principio di complementarità contenuto nel trattato e rafforzare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali d'aiuto alimentare e delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare, la Commissione si sforza di assicurare, per quanto possibile, uno stretto coordinamento delle sue attività e di quelle degli Stati membri, nonché delle altre politiche dell'UE, sia a livello delle decisioni sia in loco, e può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere tale coordinamento.

   A tal fine, gli Stati membri notificano alla Commissione le loro azioni nazionali di aiuto alimentare, nonché i loro programmi volti a garantire la sicurezza alimentare. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 27, fissa le modalità di notifica delle azioni nazionali.

2. La Commissione si adopera per assicurare il coordinamento tra le azioni attuate dalla

Comunità e quelle delle organizzazioni e degli organismi internazionali, in particolare quelli appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.

3. La Commissione si sforza di sviluppare la collaborazione e la cooperazione della Comunità con i paesi terzi donatori in materia di sicurezza alimentare.

4. Il coordinamento e la cooperazione tra la Comunità e gli Stati membri, nonché tra questi e le organizzazioni internazionali e i paesi terzi donatori sono oggetto di scambio regolare di informazioni in seno al comitato previsto all'articolo 27.

Articolo 29

Il Comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'aiuto alimentare e alle azioni previste dal presente regolamento sollevata dal presidente, sia per iniziativa dello stesso che su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

La Commissione informa il Comitato, entro il termine di un mese dalla sua decisione, delle azioni e dei progetti di aiuto alimentare o di sicurezza alimentare approvati, indicando importi, tipo, paese beneficiario e partner incaricato dell'attuazione.

La Commissione informa il Comitato degli orientamenti generali per quanto attiene ai prodotti mobilizzati a titolo dell'aiuto alimentare comunitario.

Articolo 30

La Commissione provvede ad effettuare regolarmente una valutazione delle azioni di aiuto alimentare significative, al fine di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi fissati durante la preparazione di tali azioni e di elaborare direttive volte ad aumentare l'efficacia delle azioni future. Essa informa periodicamente il Comitato in merito ai programmi di valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano, non appena possibile, i risultati delle attività di valutazione nonché le analisi e gli studi atti a migliorare l'efficacia degli aiuti. Le attività sono analizzate dal Comitato. Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per realizzare azioni congiunte di valutazione.

La Commissione definisce le modalità di diffusione e di comunicazione interne ed esterne delle conclusioni delle attività di valutazione ai servizi e agli organismi interessati.

Articolo 31

Dopo ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione illustra i risultati dell'esecuzione del bilancio per quanto riguarda gli impegni e i pagamenti nonché i progetti e i programmi finanziati nel corso dell'anno. La relazione contiene, per quanto possibile, informazioni sui fondi impegnati a livello nazionale nel corso del medesimo esercizio. Essa fornisce, per quanto possibile, le principali informazioni statistiche (per paese beneficiario, nazionalità ecc.) relative agli appalti aggiudicati per l'attuazione dei progetti e dei programmi.

La relazione contiene inoltre una ripartizione delle spese per tipo di azione, come previsto agli articoli 2, 5 e 8 del presente regolamento.

Infine, la relazione fornisce informazioni sulle azioni avviate a titolo dei fondi di contropartita risultanti dall'aiuto alimentare.

Articolo 32

Sono abrogati il regolamento (CEE) n. 3972/86, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 e i regolamenti (CEE) n. 1755/84, n. 2507/88, n. 2508/88 e n. 1420/87.

A titolo transitorio e sino a quando la Commissione non avrà adottato il nuovo regolamento relativo alla mobilizzazione, il regolamento della Commissione n° 2200/87, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario, resta d'applicazione.

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nel quadro del presente regolamento accompagnata, se del caso, da suggerimenti relativi all'avvenire del regolamento e, se necessario, da proposte di revisione dello stesso.

Articolo 33

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

1. PAESI

PMA (Paesi in via di sviluppo meno avanzati)	Altri PBR (Altri paesi a basso reddito. PNL pro capite < $675 nel 1992)	PRISI (Paesi a reddito intermedio del segmento inferiore. PNL pro capite $676-$2695 nel 1992)	
Afghanistan	Cina	Albania	Siria
Bangladesh	Egitto	Algeria	St Vincent
Benin	Eritrea	Angola	e Grenadine
Bhutan	Gana	Anguilla	Stati dell'ex
Botswana	Guyana	Armenia	Iugoslavia
Burkina Faso	Honduras	Azerbaigian	Sudafrica
Burundi	India	Belize	Swaziland
Cambogia	Indonesia	Bolivia	Tailandia
Capo Verde	Kenia	Camerun	Territori occupati
Ciad	Nicaragua	Cile	(Gaza e Cisgiordania)
Comorre	Nigeria	Colombia	Tokelau
Etiopia	Pakistan	Congo	Tonga
Gambia	Sri Lanka	Corea del Nord (Rep. dem.)	Tunisia
Gibuti	Tagikistan	Costa d'Avorio	Turchia
Guinea	Timor	Costa Rica	Turkmenistan
Guinea Bissau	Vietnam	Cuba	Uzbekistan
Guinea Equatoriale	Zimbabwe	Dominica	Wallis e Futuna
Haiti		Ecuador	
Isole Salomone		El Salvador	
Kiribati		Figi	
Laos		Filippine	
Lesotho		Georgia	
Liberia		Giamaica	
Madagascar		Giordania	
Malawi		Grenada	
Maldive		Guatemala	
Mali		Iran	
Mauritania		Iraq	
Mozambico		Isole Marshall	
Myanmar		Isole Turks e Caicos	
Nepal		Kazakistan	
Niger		Kirghizistan	
Repubblica Centroafricana		Libano	
Ruanda		Macao	
Samoa occidentali		Marocco	
Sao Tome e Principe		Micronesia, Stati federali	
Sierra Leone		Moldavia	
Somalia		Mongolia	
Sudan		Namibia	
Tanzania		Niue	
Togo		Panama	
Tuvalu		Papua Nuova Guinea	
Uganda		Paraguay	
Vanuatu		Perù	
Yemen		Repubblica Dominicana	
Zaire		Sant'Elena	
Zambia		Senegal	

2. ORGANISMI

PAM CICR FICR UNHCR UNRWA	FAO UNICEF

3. ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

ONG europee, del paese beneficiario o, eccezionalmente, internazionali, specializzate nel settore dello sviluppo.

ISSN 0254-1505

COM(96) 250 def.

DOCUMENTI

IT 11

N. di catalogo : CB-CO-96-263-IT-C

ISBN 92-78-05182-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo